

**D01: Relativamente alla documentazione fotografica (par. 12 – Documentazione da allegare), referenziata per l'identificazione dell'area e su supporto informatico, risulta sufficiente la documentazione fotografica con coni ottici?**

R01 Sì, in quanto il bando, approvato con DDR n. 33 de 31 agosto 2022, recita al punto e) del par. 12 – Documenti da allegare, testualmente: *“e. documentazione fotografica, referenziata per l'identificazione dell'area e su supporto informatico, dello stato dei luoghi e degli elementi che saranno oggetto degli interventi di recupero o di ampliamento ove previsti (coni ottici)”*.

**D02: La spesa ammissibile è pari a 250.000 euro, ma non si parla di Enti Pubblici. qual è la spesa ammissibile per suddetti soggetti?**

R02: Il bando, approvato con DDR n. 33 de 31 agosto 2022, recita testualmente: *“L'intensità del sostegno è fissata nella misura del 90% per gli interventi a) della spesa ammissibile di progetto, per un importo massimo di 250.000,00 euro. L'importo massimo è elevato a euro 300.000,00 per ogni associato nel caso di associazioni temporanee di imprese (ATS/ATI) per interventi su particelle contigue.”*. Pertanto, essendo sottintesi tutti i beneficiari, anche gli enti pubblici rientrano nell'importo massimo di 250.000 euro.

**D03: Riguardo la Valutazione di incidenza, tra i documenti di progetto (par. 12 – Documentazione da allegare) è prevista la presentazione della richiesta di avvio della procedura di valutazione di incidenza (screening o valutazione appropriata) ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997. E' sufficiente l'inoltro dell'istanza e del format, inviato via PEC all'Ente gestore, o si devono pagare i diritti ed allegare i documenti previsti?**

R03: Come indicato dalle Disposizioni generali attuative 4.0 (DRD n. 239 del 0/05/2022), gli esiti della VInCA (screening di esclusione dalla VInCA; valutazione appropriata o provvedimento favorevole di VInCA; valutazione appropriata) devono essere acquisiti preventivamente e presentati a corredo della Domanda di Sostegno, o, comunque qualora previsto dai bandi, entro e non oltre la data di emanazione del provvedimento di concessione. La presentazione della richiesta di avvio della procedura di valutazione di incidenza all'Ente gestore pertanto deve essere completa dei diritti e degli allegati richiesti, ciò al fine di consentire all'Ente di poter procedere celermente alle valutazioni di competenza.

**D04: Tra i documenti di progetto è previsto lo studio di compatibilità idrogeologica, debitamente asseverata da tecnico abilitato, commisurato alla tipologia di intervento laddove esso interferisca con aree perimetrate a rischio/pericolosità idrogeologica. Si chiede di sapere cosa, quando e chi deve produrre eventualmente questo elaborato.**

R04: Si rappresenta che gli interventi oggetto del bando approvato con DDR n. 33 de 31 agosto 2022, sono in generale consentiti dalle Norme di Attuazione dei vigenti PSAI, anche se ricadenti in aree perimetrate a rischio/pericolosità idrogeologica. Le stesse norme non prevedono l'espressione da parte dell'Autorità di bacino di pareri per detti interventi, anche in linea con i dettami del D.L. n. 77/2021 sulla semplificazione dei procedimenti. Tuttavia, si è ritenuto che, laddove gli interventi interferiscono con aree perimetrate a rischio/pericolosità, i progetti devono essere corredati da studi di compatibilità, commisurati alle tipologie di opere che si è scelto di realizzare e alla problematica idrogeologica, coerentemente con la specifica Norme di attuazione dei PSAI dell'area, debitamente asseverati da tecnico abilitato (ingegnere idraulico, geologo, o altri).

**D05: si chiede di specificare se le voci di prezzo codice "V. 06.10.080, lettere c, d, e " contengano o meno anche il trasporto del materiale a piè d'opera. Inoltre, siccome le suddette voci sono specifiche per i lavori di realizzazione di muri (per il contenimento di terreno) si chiede se è possibile inserire nel computo metrico, per la partecipazione al Bando, le voci di costo che prevedono lo "smontaggio" delle parti di muri esistenti "gonfie" e quindi prossime al crollo e di quelle parti di muro ancora in sede che residuano nelle zone di crollo ma che necessitano di essere rifatte.**

R05 [aggiornamento 16.09.2022]: Le voci V.06.10.080, lettere c) d) ed e) del Prezziario delle OO.PP (BURC n. 59 del 04.07.2022), come espresso nella descrizione estesa delle stesse, sono "comprehensive di ogni e qualsiasi onere e magistero", quindi di tutte le attività che permettono il ripristino delle sezioni dei muretti individuate. Tuttavia, fatta esclusione per le voci del Prezziario delle OO.PP relative al contenimento dei terreni (codice V.06.10.080), che riportano nella descrizione estesa l' "uso di pietra locale recuperata in loco", è consentito computare gli eventuali costi di trasporto utilizzando la sezione A5 (Sondaggi S - Trasporti T - Recupero R) del Prezziario suddetto.

**D06: Con riferimento al principio di selezione 3.1 il punteggio è attribuito dividendo il costo totale dell'investimento per la superficie, espressa in ettari, dell'area di intervento. Il valore dell'area di intervento è la superficie catastale delle particelle interessate dall'intervento?**

R06: Sì. Il valore di superficie delle particelle è indicato nella Sezione II - Dati del sottointervento - della Domanda di Sostegno.

**D07: Con riferimento al principio di selezione 2.1 "Adesione a marchi collettivi (DOP, IGP)" nel caso di azienda agricola il riconoscimento del punteggio è garantito nel caso in cui sulle particelle interessate dall'intervento sono presenti coltivazioni certificate a marchio DOP e/o IGP (quindi in possesso del certificato di iscrizione) o è sufficiente che le particelle interessate dall'intervento ricadano negli areali di produzione DOP e/o IGP?**

R07: Si conferma che nel caso di azienda agricola il punteggio è riconosciuto nel caso in cui sulle particelle interessate dall'intervento sono presenti coltivazioni certificate a marchio DOP/IGP.

**D08: Il terreno sul quale si intende intervenire, in seguito ad atto di successione, allo stato, risulta essere una proprietà comune indivisa tra due eredi. Gli stessi hanno pieno accordo sulla gestione del fondo. Escludendo la possibilità di procedere con la formula dell'affitto (in quanto non risulta contemplata nella fattispecie di beneficiario nel bando) e coerentemente con le indicazioni del bando si chiede quale procedura occorre seguire in merito al fine di presentare regolare istanza di finanziamento.**

R08: Si consiglia di procedere con l'apertura del fascicolo aziendale a nome di uno dei due eredi (proprietari fondiari privati). Alla presentazione della domanda di sostegno a nome di quest'ultimo, l'altro erede rilascia l'autorizzazione all'intervento compilando l'allegato 1a del bando (Autorizzazione del/i comproprietario/i e del coniuge in comunione legale alla realizzazione degli interventi).

**D09: È considerata valida una SCIA condizionata con acquisizione di pareri e nulla osta correlati, presentata nel 2020, per la quale si è ancora in attesa dell'ultimo nulla osta perché si formalizzi la validità della SCIA e si possano intraprendere i lavori? Per questa SCIA condizionata i progettisti già furono indicati all'epoca. 2) Occorre acquisire preventivi per Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza? 3) Per la progettazione già eseguita è possibile rendicontarla tra le spese tecniche.**

R09: 1) La SCIA condizionata del 2020 potrebbe essere ancora valida ma i titoli abilitativi richiesti/da richiedere dovranno essere validi e conformi alla progettualità presentata in domanda di sostegno. Si consiglia pertanto di procedere successivamente alla domanda di sostegno, anche in considerazione che il bando consente che: *“Il titolo abilitativo, le autorizzazioni, pareri, nulla osta, necessari alla realizzazione dell’intervento possono essere acquisiti presso gli enti competenti anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e presentati, via pec, al soggetto attuatore competente prima della DICA e comunque entro il termine ordinario di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria pena il rifiuto del sostegno e l’esclusione dalla Graduatoria regionale definitiva”*. In merito al punto 2) Sì, è necessario acquisire preventivi per la Direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Relativamente al punto 3) Le Disposizioni generali v. 4.0 non prevedono la rendicontazione di spese precedenti alla data di pubblicazione (par. 12.4). Tuttavia, si deroga per *“le spese generali di cui all’art 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, par. 2, lettera c) – ai sensi dell’art. 60, par. 2, del Reg (UE) n. 1305/13 – solo per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE e solo per le spese effettuate nei 24 mesi antecedenti alla presentazione della Domanda e, comunque successivamente alla data del 20 novembre 2015”*, e comunque nel rispetto di quanto fissato dal par. 13.2. *“Ragionevolezza dei costi”* delle Disposizioni generali e, nello specifico, di quanto disposto dal par. 13.2.2.1.1. (Ragionevolezza delle spese generali per i soggetti privati).

**D10: Il bando prevede una intensità di sostegno fissata nella misura del 90% della spesa ammissibile di progetto, per un importo massimo di 250.000,00 euro. Si chiede di chiarire se l'importo massimo si riferisce alla spesa ammissibile a contributo o all'importo del contributo erogato.**

R10: Si ribadisce che la somma di euro 250.000,00 si riferisce alla spesa massima ammissibile riconosciuta in istruttoria. Su tale valore verrà erogato un contributo del 90%